

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"MATERIALI DI SCARTO ONLUS"**

Il giorno 2 febbraio 2021, alle ore ventuno, debitamente convocata, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Materiali di Scarto Onlus presso la sede legale in Torino, via Bardonecchia, 161 per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. modifica statuto per adeguamento al D.Lgs. 117/2017;

Assume la presidenza il Presidente Giampaolo Pauletto il quale, chiamata la signora Maria Montano a fungere da segretaria, constata e fa constatare che:

- a) oltre ad esso presidente sono presenti tutti i Soci: Jalla Giorgio, Valsania Gemma, Montano Maria
- b) è presente l'intero Consiglio direttivo.
- c) è presente il Revisore dei Conti Mario Paolo Moiso

Il Presidente inizia la riunione illustrando ai presenti le novità introdotte dal D.Lgs. 117/2017 istitutivo del Codice del Terzo Settore il quale prevede la possibilità per le Onlus che adeguino il proprio statuto alle previsioni di detto Codice di essere iscritte all'istituendo Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) la cui attivazione è prevista per il corrente anno.

Consegna altresì ai presenti il testo del nuovo statuto nel quale sono state recepite le indicazioni di legge e ne dà un'esauriente lettura.

Sulla base di quanto esposto e dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità

delibera

di adottare la nuova versione dello statuto che qui si riporta integralmente:

**"Statuto dell'Associazione
"Materiali di Scarto"**

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

Nel 2016 venne costituita, ai sensi degli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "Materiali di scARTo Onlus", proponendosi di promuovere il recupero sociale di persone in difficoltà mediante la valorizzazione e lo stimolo delle loro capacità creative e manuali, artistiche e culturali in genere incentivando la creazione di opere artistiche figurative, sculture, dipinti, restauri e, in genere, opere legate all'arte ed alla cultura contemporanea.

L'Associazione, già iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS in quanto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'Art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e ai sensi dell'Art. 35, comma 5 del CTS.

Tale clausola acquisterà efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nell'apposita sezione, integrando e modificando automaticamente la denominazione dell'ente.

Essa ha perseguito e persegue finalità di solidarietà sociale, nel senso di cui all'Art. 10 della citata L. n. 460/1997, sul pieno sviluppo della persona umana come enunciato all'Articolo 3 della Costituzione italiana, come tale sviluppo è ulteriormente promosso nell'Accordo di Parigi per il clima, nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, nelle "6 Priorità della Commissione europea per il 2019-2024 e le 15 Proposte per la Giustizia sociale del Rapporto Forum Disuguaglianze e diversità".

L'associazione ha sede attualmente in Torino, via Bardonecchia, 161 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è apartitica e nel suo esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o sopranazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'associazione è apartitica e nel suo esclusivo perseguimento di finalità civiche di solidarietà e utilità sociale, si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

Articolo 2

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della legislazione vigente di settore.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'associazione non ha scopo di lucro ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile neppure a causa di morte.

Oggetto

Articolo 4

L'associazione "Materiali di Scarto" si propone di promuovere il recupero sociale di persone in difficoltà mediante la valorizzazione e lo stimolo delle loro capacità creative e manuali, artistiche e culturali in genere incentivando la creazione di opere artistiche figurative, sculture, dipinti, restauri e, in genere, opere legate all'arte ed alla cultura contemporanea.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al comma precedente e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- a) Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- b) Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- c) Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed artistica;
- d) Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, mostre, musei, associazioni, privati e altri soggetti, anche pubblici, che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- e) Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- f) Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività artistiche e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutarî;
- g) Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- h) Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini anche attraverso attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può avvalersi delle prestazioni volontarie gratuite di volontari nei limiti fissati dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Può inoltre attivare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la raccolta di fondi al solo fine di finanziare la propria attività di interesse generale.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Soci

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, altri Enti del terzo settore, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Vigè la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci, possono essere:

- a) Soci Fondatori. Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
- b) Soci Ordinari. I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.
- c) Soci Onorari. Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- d) Soci Sostenitori o Promotori. Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- a) Decesso.
- b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- c) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Risorse economiche

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi, da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- g) raccolte fondi a sensi art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni.

Organi dell'Associazione

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo;

Tutte le cariche elettive, salvo l'eventuale organo di controllo, sono gratuite, ed è ammesso il rimborso delle spese documentate.

Assemblea dei soci

Articolo 10

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante e, in seduta ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

l'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero o, se ritenuto necessario, anche in via telematica a distanza secondo un regolamento che dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.

La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Articolo 13

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare presso la sede i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che nella prima riunione utile fisserà la data della consultazione.

Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

Presidente

Articolo 14

Il Presidente è eletto dall'Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- a) Predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- c) Stipulare i contratti e le convenzioni;
- d) Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- e) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- f) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- g) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati. Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Consiglio direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dei Soci; il Presidente ed il vicepresidente ne fanno parte di diritto.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo documenta nei documenti del bilancio d'esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Organo di controllo e revisione legale

Articolo 20

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- a. vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- d. di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- e. di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- f. redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30. comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;

Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Esercizio sociale

Articolo 21

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo ed il bilancio o rendiconto annuale consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Scioglimento

Articolo 22

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal presidente, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell'avanzo patrimoniale.

Vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, (L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità) sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

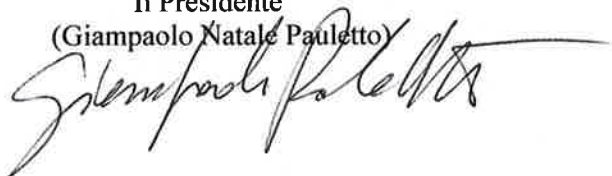
Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e del CTS."

L'assemblea dà inoltre mandato al Presidente di sottoporre nuovamente a registrazione il presente atto e di ripresentare nei tempi richiesti la domanda di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Non essendovi più nulla da discutere e deliberare l'assemblea si chiude alle ore 21 e 45 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Giampaolo Natale Pauletto)



Il Segretario
(Maria Montano)

